

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)

TRIENNIO 2026 - 2028

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico in data 28/01/2026

INDICE

1. PREMESSA

2. LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO

3. STORIA E NATURA GIURIDICA DI SILENE MULTISERVIZI SURL

4. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

4.2. Il supporto conoscitivo ed informativo del RPCT

4.3. I rapporti con l'organo di indirizzo

4.4. I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

4.5. I dipendenti di Silene Multiservizi surl

5. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

6. ANALISI DEL CONTESTO MAPPATURA

6.1 Il contesto esterno in cui opera Silene Multiservizi

6.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

7.1 Identificazione degli eventi di rischio

7.2 Analisi dei fattori abilitanti

7.3 Stima del livello di esposizione del rischio

7.4 Ponderazione del rischio

8. MISURA DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE GENERALI

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

9.1 Trasparenza e tutela dei dati personali

9.2 Accesso civico

9.3 Codice di comportamento

9.4 Rotazione del personale o misure alternative

9.5 Formazione del personale

9.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)

10. Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi

11. CRONOPROGRAMMA

ALLEGATI

1. PREMESSA

Il presente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est.

L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione.

Principali novità nel sistema dell'anticorruzione, sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"¹. Si prevede un Piano di riforma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi con apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Pertanto, il presente **Piano 2026-2028 di Silene Multiservizi Surl** si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2022. All'elaborazione della Sezione hanno partecipato i vari referenti delle aree che detengono una profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano, pertanto, è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso Silene Multiservizi ed è reso pubblico per tutti gli *stakeholders* interni ed esterni mediante consultazione pubblica.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il 2024-2026 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un ente:

- ✓ la *Mission* istituzionale dell'ente;
- ✓ la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;

- ✓ la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- ✓ le modalità di effettuazione del monitoraggio.

La Sezione, infine, è corredata da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio, in conformità con le linee guida del PNA 2022, approvato dal Consiglio di Anac il 16/11/2022.

2. LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO

Con la Legge 6.11.2012 n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state emanate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.

Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di *soft law*, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell'11 settembre del 2013) da parte dell'allora *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* – *Autorità Nazionale Anticorruzione* (CIVIT), oggi ANAC, il *Piano Nazionale Anticorruzione* (di seguito anche P.N.A.).

Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- ✓ Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- ✓ Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del *“Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- ✓ Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del *“Piano Nazionale Anticorruzione 2018”*;
- ✓ Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del *“Piano Nazionale*

Anticorruzione 2019”, col quale l’Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo.

- ✓ Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”;

L’ANAC in data 24 marzo 2017 ha, inoltre, elaborato uno schema di Linee guida – relativo all’*“Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che confermando l’impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. lgs n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici /economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per le pubbliche amministrazioni, “in quanto compatibile” (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, l’ANAC ha approvato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, sostitute delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l’ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all’art. 1, co. 2-bis, della L.190/2012 e all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del presente PNA(cfr. § 3. “Ambito soggettivo”), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all’art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all’art. 2 -bis, co. 3.

Le Linee guida in questione hanno, tra le altre cose:

- ✓ confermato l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e alle società *in house* in quanto a tutti gli effetti intese come società controllate;
- ✓ previsto un elenco di attività di pubblico interesse, quali esercizio di funzioni amministrative, attività di pubblico servizio, attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ✓ confermato il coordinamento tra RPCT e Odv, anche in fase di elaborazione delle misure di prevenzione;
- ✓ posto l'accento sull'importanza della formazione sui temi sia dell'anticorruzione che della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01;
- ✓ Avvalorato l'utilità di adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ Previsto che lo stesso soggetto possa ricoprire sia il ruolo di RPC che di RT escludendo, però, che il RPCT possa far parte dell'Odv;

Silene Multiservizi, pertanto, in considerazione della natura delle attività di pubblico interesse svolte ha inteso:

- ✓ Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- ✓ Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza;
- ✓ Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse
- ✓ Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alla totalità delle attività svolte.

Il Piano, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC), individuato in persona della Dott.ssa Giuliana Madonna, nominato con determinazione dell'Amministratore Unico del 02/01/2026.

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

3. STORIA E NATURA GIURIDICA DI "SILENE MULTISERVIZI SURL"

Silene Multiservizi Surl è una società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi delle norme del D.P.R. 7 settembre 2011, n. 168 e s.m.i., che opera quale soggetto di diritto privato, in conformità alle norme dell'art. 2555 e 2462 c.c.

Silene Multiservizi è una società in *house providing* del Comune di Santa Teresa Gallura che svolge attività di pubblico interesse quali:

Gestione del porto turistico e dell'annesso cantiere;

Gestione Terminal Marittimo;

Gestione del verde pubblico cittadino;

Gestione dei parcheggi pubblici cittadini e servizi igienici annessi;

Gestione della farmacia comunale;

Gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno;

Gestione, accertamento e riscossione del CANONE UNICO PATRIMONIALE;

Gestione ingresso contingentato spiaggia Rena Bianca;

Gestione Teatro Comunale Nelson Mandela;

Gestione servizio illuminazione pubblica;

Al vertice della Società vi è l'Amministratore Unico, munito dei necessari poteri di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali, così come consentito dallo statuto, affiancato dal Direttore Generale.

4. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, la presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l'efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione dell'Ente.

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione dell'Ente.

L'Organo di indirizzo politico

L'Art. 1 comma 8 della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che: “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”.

Secondo quanto previsto dallo Statuto l'organo di governo, e – dunque – di indirizzo politico dell'Ente è l'Amministratore Unico, nella persona del Rag. Gian Battista Sposito.

4.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Altro soggetto fondamentale nella gestione delle strategie di contrasto alla corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura prevista sin dalla prima emanazione della Legge 190/2012 ed interessata – da ultimo ed in modo significativo – dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

Come innanzi anticipato, la nuova disciplina – volta ad omogeneizzare le materie dell'anticorruzione e della trasparenza – ha inteso riunire in capo ad un solo soggetto le funzioni di RPC e quelle di Responsabile della Trasparenza (RT), oggi definito **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (in seguito anche **RPCT**).

Ciò anche al fine di rafforzare siffatti ruoli, mediante attribuzione all'unico responsabile di poteri e facoltà adeguati a garantirne un'azione, oltre che effettiva, efficace.

Quanto all'individuazione del RPCT, l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 modificato stabilisce che

«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (41, co. 1, lett. f, D. Lgs. 97/2016).

Al riguardo il P.N.A. 2016-2018 precisa che nell'ipotesi in cui la nomina concerna un dipendente con qualifica non dirigenziale, essa debba *“deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente”* (par. 5.2, pag.18). In linea con questa posizione anche il P.N.A. 2022 che prevede, in assenza di posizioni dirigenziali, la possibilità di nominare RPCT un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, con un profilo non dirigenziale che abbia idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Inoltre, nel Piano 2022 si legge che l'RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo (pag. 87). In ogni caso, il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. È infine auspicabile che il RPCT non sia anche componente o Presidente dell'OdV al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli tra

controllore e controllato.

Nell'ipotesi di Silene Multiservizi **la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata affidata** con determinazione dell'Amministratore Unico del 02/01/2026, alla Dott.ssa Giuliana Madonna.

Qualora il RPCT si assenti dal servizio per motivi di impedimento temporaneo di durata non superiore ai 15 giorni consecutivi, le funzioni ed i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di Silene Multiservizi surl, verranno temporaneamente ed automaticamente esercitati, senza necessità di previa determinazione da parte del Direttore Generale, il Dott.re Paolo Faedda.

Al RPCT sono stati affidati specifici compiti nelle due materie di riferimento come specificato e ribadito dall'Allegato n. 1 al P.N.A. 2018 e successivamente, dall'allegato del P.N.A. 2022.

In particolare, per quel che concerne l'anticorruzione:

- ✓ L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- ✓ L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- ✓ L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- ✓ L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anc incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- ✓ L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati

dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

- ✓ L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- ✓ L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- ✓ L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013.
- ✓ L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

A tali compiti, il PNA 2022, in materia di trasparenza, introduce ulteriori compiti affidati al RPCT, quali:

- ✓ Elaborazione di un'apposita sezione, impostata come atto fondamentale, con la quale organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi;
- ✓ Dell'attività di monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la "qualità dei dati";

4.2 Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione" 1.

L'art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

4.3 I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC".

Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

4.4 I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

4.5 I DIPENDENTI DI SILENE MULTISERVIZI SURL

I dipendenti dell'Ente sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- ✓ Partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013/2015 Allegato 1, par. B.1.2.);
- ✓ Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- ✓ Osservano il Codice di comportamento dell'Ente e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni;

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell'Ente:

- ✓ Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- ✓ Segnalano le situazioni di illecito;

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell'Ente, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti del Piano.

La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati dall'Ente sul sito istituzionale, nonché mediante informativa via mail, o con altro mezzo idoneo, a ciascun dipendente e collaboratore, così come – in futuro – a coloro che verranno assunti.

La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti, invece, sarà realizzata attraverso:

Apposite iniziative di formazione, a favore dei dipendenti, che riguardino i temi oggetto del presente P.T.P.C.T.;

Specifiche informative, anche con riferimento alle (ovvero in occasione delle) eventuali segnalazioni di illecito che pervengano agli organi preposti;

5. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Per la presente annualità è stata confermata la metodologia finora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio in quanto rivelatasi idonea ad assicurare una rappresentazione precisa delle informazioni rilevanti, in armonia con gli orientamenti espressi dall'ANAC. Di base, è stata conservata l'organizzazione della matrice di mappatura rischi articolata in fogli excel dai quali è possibile evincere tutte le informazioni concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l'identificazione, l'analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio.

In aderenza alla funzione preventiva dei rischi che la normativa di riferimento gli riconosce, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve definire un sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno di una pubblica amministrazione o di un soggetto a questa equiparato.

In tal senso, appaiono utili le indicazioni fornite dall'Allegato1 del P.N.A. 2019 "*INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI*" relative alla progettazione e alla realizzazione del sistema di gestione del rischio corruttivo.

L'ANAC fornisce un riepilogo delle fasi attraverso le quali deve attuarsi il piano di gestione del rischio corruttivo identificandole nelle seguenti:

Analisi del contesto (c.d. mappatura), a sua volta suddiviso in:

Contesto esterno;

Contesto interno;

Valutazione del rischio che si articola in:

Identificazione del rischio;

Analisi del rischio;

Ponderazione del rischio;

Trattamento del rischio che implica:

L'identificazione delle misure;

La programmazione delle stesse;

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla scorta di siffatti criteri Silene Multiservizi ha inteso implementare, conformemente alle prescrizioni normative, la propria Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6. ANALISI DEL CONTESTO. MAPPATURA

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto comporta -inevitabilmente- una differente valutazione tra il contesto esterno in cui l'ente opera e quello, invece, interno.

6.1 Il contesto esterno in cui opera SILENE MULTISERVIZI

Nell'ambito dell'attività di mappatura dei rischi corruttivi si è proceduto ad esaminare in *primis* il contesto esterno all'ente.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

L'approfondimento sulla situazione della criminalità in Italia, descritto nella *“Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (semestre gennaio- giugno 2021)”*, descrive la regione Sardegna come estranea a forme di criminalità organizzata di tipo mafioso. Tuttavia, nel corso del tempo, nell'Isola è stata rilevata la presenza di soggetti

riconducibili alle c.d. mafie tradizionali impegnati in attività di riciclaggio e di reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia sarda.


La criminalità organizzata locale si occupa principalmente dello smercio e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre bande armate sono specializzate nelle rapine ad istituti di credito, nonché negli assalti a furgoni portavalori.

6.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

La composizione di Silene Multiservizi risulta caratterizzata da un unico socio individuato nel Comune di Santa Teresa Gallura e un amministratore unico nonché legale rappresentante della società.

Il sistema di *Governance* dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.



Una rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi di Silene Multiservizi è, inoltre, riportata nell'**ALL. n.1** del presente Piano.

Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Pertanto, una volta delineata l'architettura generale dell'Ente si è passati alla identificazione, al suo interno, delle aree e dei processi a rischio corruzione.

L'operazione all'uopo condotta è definita "*mappatura*".

L'attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell'Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono dar luogo, in via ipotetica, a fenomeni di cattiva amministrazione.

Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall'art. 1, comma 16 della l. n.

190/2012, e dalle indicazioni contenute nell'All.1PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi D. Lgs. 50/2016), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) ;

- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto

dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macro-aree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'ALL. 1 al PNA 2019)

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI		
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà di *Silene Multiservizi* si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente, che vanno necessariamente identificati nell'ottica della presente Sezione Speciale.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali dell'Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, oltreché della *mission* aziendale si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili l'area **“Acquisizione e gestione del personale”** e quella **“Contratti pubblici”**. A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree **“general”** indicate dall'Autorità. I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

AREE A RISCHIO REATO	
AREA A	Acquisizione e gestione del personale
AREA B	Incarichi e nomine
AREA C	Bandi e contratti
AREA D	Amministrativa – Servizi di segreteria
AREA E	Amministrativa – Servizi finanziari
AREA F	Gestione Farmacia comunale
AREA G	Gestione parcheggi
AREA H	Gestione verde pubblico
AREA I	Porto e Cantiere
AREA L	Gestione spiaggia Rena Bianca (ingresso contingentato)

Considerato il nuovo PNA 2022, premesso che nel corso del 202 non si sono verificati eventi corruttivi e, tenuto conto della mappatura dei processi svoltasi nel 2023, tale sezione è da ritenersi invariata. E' stato inserito un nuovo processo che riguarda il servizio di gestione della spiaggia "Rena Bianca".

Individuazione dei processi all'interno delle Aree

La successiva fase dell'attività di mappatura si è caratterizzata per la definizione, all'interno di ciascuna delle Aree di rischio innanzi individuate, dei processi tipici che le caratterizzano e che – nell'ottica del Piano Anticorruzione – rappresentano il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione.

Occorre a questo proposito chiarire il concetto di processo secondo l'impostazione del P.N.A.

Per processo si intende "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" (Allegato 1 al PNA 2019, p.14)

Quanto alla mappatura, essa consiste – con riferimento a tale specifico step – "nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase". I processi dell'Ente sono stati circoscritti analizzando le attribuzioni ed i procedimenti di competenza di Silene Multiservizi e coinvolgendo i referenti delle Aree cui gli stessi afferiscono.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere le seguenti informazioni:

Area di riferimento;

Processo e relative fasi;

Descrizione attività;

Servizi interessati al processo/Responsabili del processo.

I risultati dell'attività di mappatura dei processi sono riportati nella relativa tabella allegata al presente P.T.P.C.T. (Allegato n. 2).

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. Identificazione degli eventi rischiosi;
2. Analisi del rischio;
3. Ponderazione del rischio.

Preme sottolineare al riguardo che nell'identificazione delle aree di rischio, per ciascun processo/attività considerati "sensibili", sono stati evidenziati sia i possibili rischi di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sia le situazioni che possono dar luogo a comportamenti i quali, ancorché non rilevanti penalmente, sono espressione di cattiva amministrazione.

7.1 Identificazione degli eventi di rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi di rischio è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. Essi sono stati riferiti a ciascuna fase del processo e sono riportati nella mappatura di cui all'allegato n. 2 della Sezione Speciale.

7.2 Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti

o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

7.3 Stima del livello di esposizione del rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

Va rilevato che il PNA 2019 suggerisce l'adozione di un approccio di tipo qualitativo per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi corruttivi.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

In merito a tale aspetto il PNA 2019 (ALL. n.1) ha apportato rilevanti innovazioni e modifiche rispetto all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016 e divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Tra gli indicatori suggeriti dal Piano ANAC:

- ✓ il livello di interesse esterno, ossia interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- ✓ opacità del processo decisionale, l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale

riduce il rischio;

- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT.

Inoltre, la valutazione deve essere supportata da dati oggettivi quali informazioni sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'amministrazione, segnalazioni pervenute tramite il canale del whistleblowing, ecc.

Per ogni processo/attività si procede alla misurazione, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, di ognuno dei criteri illustrati in precedenza utilizzando una scala di misurazione ordinale come, basso, medio, critico.

Partendo proprio dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio utilizzando la stessa scala di misura relativa ai singoli indicatori.

7.4 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*.

Tale fase ha lo scopo di stabilire:

- ✓ le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- ✓ le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000:2010 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle "Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Per quantificare il rischio, si procede ad incrociare due indicatori:

la probabilità che un determinato evento si concretizzi, l'impatto, ossia le conseguenze dannose che ne deriverebbero in capo all'Ente.

Il valore finale si calcola utilizzando la seguente formula:

Rischio = Probabilità x Impatto

la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura **oggettiva** (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura **soggettiva**, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso;

tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa,

media, alta, altissima;

l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore "*probabilità*" è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore "*impatto*", proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: "alto" e "altissimo", sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per *l'Ente* un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: "***medio***", "***alto***" e "***altissimo***", che sono tutti valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

IMPATTO		
PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

La probabilità e l'impatto costituiscono “*indicatori di sintesi*”, caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione, il PNA 2019 raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di “*prudenza*”, volto anche ad evitare una sua sottostima.

Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

8. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO. MISURE GENERALI

La fase di trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili– All. 1 al P.N.A. del 2019, pag. 38).

Nel citato Allegato 1 al P.N.A 2019, si fa riferimento a due tipologie di misure:

“misure generali” “che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente”;

“misure specifiche” “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio”.

Fondamentale la precisazione dell'Autorità che “l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT”.

Pertanto, il Presente Piano ha inteso implementare – nel contesto dell'Ente ed in relazione ai rischi individuati in sede di mappatura ed analisi – sia misure generali che specifiche.

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa» (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.)

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa».

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art.1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni.

Con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Trasparenza e tutela dei dati personali

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (Corte Costituzionale n. 20/2019).

Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che

«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescrive quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre a attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679,

quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

L'Autorità, a seguito dell'accorpamento del PTTI in una sezione del PTPCT, ha chiarito nel Regolamento di vigilanza (delibera n. 330/2017, art. 11, co. 2) che «le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, [...], sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

Il tutto è riportato nella tabella “**Adempimenti in materia di Trasparenza**” di cui all'**Allegato n. 3** del presente documento.

L'Ente ha, quindi, implementato sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione, denominata la sezione “**Società Trasparente**” consultabile all'indirizzo web <https://www.silenemultiservizi.it/it> i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

Il RPCT segnala casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

La segnalazione da parte di un dipendente pubblico di violazione di obblighi di pubblicazione è presentata, di norma, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa mediante posta elettronica certificata, altrimenti viene firmata ed accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, il quale deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

La segnalazione del dipendente pubblico (c.d. *whistleblower*) viene gestita nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'articolo 54- *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La segnalazione deve essere inviata al RPCT, all'indirizzo mail anticorruzione Trasparenza@silenemultiservizi.it.

7.3.1.1 Accesso civico

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. "Accesso civico per mancata pubblicazione di dati" della delibera n. 1310/2016). Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il "controllo" sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda Silene Multiservizi la richiesta di accesso civico, da inoltrare mediante qualunque mezzo valido (mail, posta) al RPCT, anticorruzione Trasparenza@silenemultiservizi.it, adoperando i moduli pubblicati sul sito web dell'Ente (in "Società trasparente" – "Altri Contenuti" - "Accesso Civico"), non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-bis e non necessita di alcuna motivazione.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute orientano la condotta dei funzionari verso una migliore gestione dell'interesse pubblico (Cfr. Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n.177 del 19 febbraio2020).

In base alle previsioni contenute nell'art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 che ha sostituito l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 sono tenute ad adottare un proprio Codice di Comportamento.

Sul punto Silene Multiservizi ha inteso adottare le presenti misure secondo le modalità appresso indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 54, D. lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, L.190/2012 d.P.R. 62/2013	1. Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT
	2. Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	3. Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	4. Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull' attuazione del P.T.P.C.T.	

	5. Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	6. Comunicazioni al RPCT delle violazioni alle norme del codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	

Rotazione del personale o misure alternative

Il P.N.A 2019 annovera tra gli strumenti di contrasto alla *mala gestio* degli interessi pubblici la rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che va tenuta distinta dalla rotazione straordinaria, misura che si applica solo successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione ordinaria è stata definita come una *"misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore"* (P.N.A. 2019, pag. 75).

L'Autorità ha stabilito che le amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPCT come ed in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione investendo il RPCT del compito di vigilare sull'attuazione della misura in questione.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Alla luce di tali previsioni, nel caso di Silene Multiservizi, tenuto conto che il *turnover* del personale presupporrebbe un'articolazione organizzativa più complessa di quella rilevabile in seno all'Ente, nella quale siano presenti più professionalità in grado di essere collocate in ambiti o funzioni tra loro differenti senza che ciò comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici strategici, deve essere individuata una diversa misura che possa consentire di raggiungere lo stesso obiettivo della rotazione.

Il presidio che si ritiene all'uopo idoneo, dunque, è quella della segregazione delle funzioni nei processi sensibili la quale, invero, garantisce che le competenze sullo stesso processo siano attribuite a soggetti differenti e che, pertanto, *“più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria”* (P.N.A. 2016- 2018, par. 7.2, pag. 29).

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Delibera ANAC n. 831/2016	1. Segregazione delle funzioni nei processi sensibili	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT

Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Il D.P.R. n. 62/2013 contempla un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali": nello specifico, è disposto l'obbligo di astensione da parte del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con le quali il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato. È opportuno in tal caso che il dipendente comunichi il conflitto di interesse al dirigente/superiore che dovrà decidere sull'astensione.

Nel P.N.A. 2019, inoltre, si legge della raccomandazione rivolta alle P.A. di individuare una procedura *ad hoc* di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 6 bis, della L. 241/1990	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T,	RPCT
Art. 6, co. 2 D.P.R.	2. Trasmissione al RPCT di relazione annuale sul	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.	

62/2013	monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		
---------	---	--	--

Sul punto Silene Multiservizi adotta le seguenti misure.

Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali

Il tema del conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici è stato affrontato già con il P.N..A. 2013.

In tale atto si è sottolineato che il “cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l.n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:

Degli appositi regolamenti debbono individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;

Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali;

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.7, pag. 46 e ss.).

Seguendo le indicazioni del P.N.A. e tenuto conto della propria organizzazione, Silene Multiservizi adotta – con riferimento al tema degli incarichi ai propri dipendenti – le misure di seguito indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 53, D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della L. 190/2012	1. Adozione di criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico R.P.C.T.

Art. 1, comma 58 bis, della L.662/1996	2. Obbligo di comunicazione degli incarichi gratuiti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre	
--	--	--	--

Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

In particolare, non può rivestire ruoli dirigenziali chi è stato condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, l'interessato, all'atto di nomina, è tenuto a rilasciare una dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

L'ANAC ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità».

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per quel che concerne le situazioni di incompatibilità il richiamato D.Lgs. n. 39/2013 dispone, per gli “amministratori”:

L'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11).

Quanto agli incarichi dirigenziali, invece, l'art. 12 del Decreto n. 39 stabilisce le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, Silene Multiservizi adotta le misure di seguito indicate.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Capi V e VI del D.Lgs 39/2013 Artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs 39/2013	1. Negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi devono essere espressamente inserite le cause di incompatibilità	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT
	2. I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	3. Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	

La disciplina del *pantouflage* si applica, dunque, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001.

Sul punto Silene Multiservizi adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 53, D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della L. 190/2012 Art.1 , comma 58 bis, della L. 662/1996	1. Divieto di contrarre con soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con l'Ente i quali impieghino al proprio interno dipendenti cessati dal lavoro presso l'Ente da meno di 3 anni. Il divieto di contrarre vale per 3 anni.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT
	2. Attività di controllo costante da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetto interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	

Inoltre, per garantire il rispetto della disposizione di pantouflage, Silene Multiservizi Surl, adotta la seguente misura:

- inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da

parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage.

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 1, comma 17, L. 190/2012 Art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 Art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 Art. 21 del d.lgs. 39/2013	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificatamente il divieto di pantouflage; - previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; - previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; - previsione nei bandi di gara o negli atti podromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016; - promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema; 	Decorrenza immediata solo per determinate procedure di affidamento. - 30% per il 2023 - 70% per il 2024	RUP DI SETTORE RPCT

<p>Art. 1, comma 17, L. 190/2012 Art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 Art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 Art. 21 del d.lgs. 39/2013</p>	<p>negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificatamente il divieto di pantouflage;</p> <p>- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;</p> <p>- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;</p> <p>- previsione nei bandi di gara o negli atti podromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;</p> <p>- promozione da parte del KRCI di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;</p>		
--	--	--	--

Formazione del personale

La formazione su temi quali l'etica, integrità e tutto ciò che attiene al rischio corruttivo, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione del fenomeno della corruzione.

Silene Multiservizi ha assicurato (e continuerà nel percorso di aggiornamento continuo) un'adeguata formazione attraverso corsi specifici per tutti i responsabili dei processi rientranti nelle aree di rischio.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare, il RPCT individuerà i dipendenti operanti in attività a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

Nello specifico egli dovrà:

- Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- Quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

A tal riguardo il RPCT ogni anno definisce un piano della formazione in almeno due diversi livelli.

Il Primo, generale, rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, deve riguardare almeno i seguenti temi:

Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

Principi del Codice di Comportamento da osservarsi nelle attività dell'Ente.

Il Secondo, specifico, invece, rivolto all'Organo di indirizzo politico ed ai dipendenti e collaboratori che svolgono funzioni di responsabili delle aree a rischio, deve focalizzarsi ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto del presente Piano.

È, inoltre, prevista un'attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Silene Multiservizi, pertanto, nell'ambito della formazione del personale adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 1 comma 5 lett, b), 8, 10 lett. c), 11 L. 190/2012 Art. 7-bis, D. lgs. 165/2001,	1. Definire procedure per formare i dipendenti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT
	2. Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	3. Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	

	4. Definire un piano della formazione in materia di anticorruzione	Decorrenza immediata, misura d a riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
--	--	--	--

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

La finalità tipicamente preventiva della normativa anticorruzione ha imposto dei presidi di prevenzione di carattere soggettivo, con i quali la tutela dell'interesse protetto è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 46, della

l.n. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini dell'applicazione di siffatta disposizione l'Ente deve verificare che i dipendenti (dirigenti e/o funzionari) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

Non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;

Non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;

Non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere.

Nello specifico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti

dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. (P.N.A. par. 3.1.10 pag. 44 e ss).

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

Applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. N. 39/2013;

Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del

D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

Qualora la situazione di inconferibilità si manifesti nel corso del rapporto, il RPTC effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Silene Multiservizi, pertanto, nell'ambito della Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 35 bis, D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art.1, comma 46, della L. 190/2012 Art. 1, commi 3, 15, 17, 18, L. 190/2012 Art. 16, comma 1, lett. I quater), D.lgs. 165/2001 Capo II del D.lgs 39/2013	1. Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT
	2. Direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	
	3. Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	

Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)

Ogni dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente gli illeciti dei quali viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (si veda al riguardo il successivo sottoparagrafo in cui l'obbligo di segnalazione viene disciplinato dettagliatamente).

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C.T.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'Autorità ha adottato la determinazione del 28 aprile 2015

«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti».

Secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 6 la *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Pertanto, l'Ente nel pieno rispetto di quanto indicato dalla suddetta determina n. 6 garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, individuabile e riconoscibile, sin dalla ricezione della segnalazione e per ogni attività successiva che da questa dovesse scaturire.

Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti

Le segnalazioni e le comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi dovranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma, anche via mail all'indirizzo anticorruzione@trasparenza@silenumultiservizi.it

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

L'identità di questi non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:

Il responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

L'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva

amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C.T.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'Autorità ha adottato la determinazione del 28 aprile 2015

«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti».

Secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 6 la *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Pertanto, l'Ente nel pieno rispetto di quanto indicato dalla suddetta determina n. 6 garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, individuabile e riconoscibile, sin dalla ricezione della segnalazione e per ogni attività successiva che da questa dovesse scaturire.

Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti

Le segnalazioni e le comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi dovranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma, anche via mail all'indirizzo anticorruzione@silenumultiservizi.it

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo

l'anonimato dei segnalanti.

L'identità di questi non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:

Il responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

L'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

La violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisce, oltre che eventualmente reato, anche:

Illecito disciplinare se commessa da dipendenti dell'Ente, implicante le conseguenze previste dal sistema disciplinare;

Grave inadempimento contrattuale, se commessa da consulenti o fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente. In forza di tale inadempimento, Silene Multiservizi sarà legittimato a risolvere il contratto con i predetti soggetti con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

Non è un caso, peraltro, che con l'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 – comma implicitamente abrogato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017 che ha riformato l'art. 54 - bis del D.Lgs n. 165/2001, sia stata introdotta una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, prevedendo che *“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,*

demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.”

Silene Multiservizi, pertanto, nell’ambito della tutela dipendente che segnala illeciti (cd.

Whistleblower), adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 54-bis, D.lgs. 165/2001, riformato dall’art. 1 ex L. 179/2017 che ha abrogato l’art.1, comma 51, della L. 190/2012	1. Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.T.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C.T.	RPCT
	2. Formalizzazione della procedura prevista dall’Allegato 1° determina n. 6/2015 – Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno dell’Amministrazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C.T.	

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello

dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente

importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto,

collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.15, pag. 61).

Silene Multiservizi, pertanto, nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione- Titolo I (Misure preventive) artt. 5 e 13	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.T. b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Responsabile della comunicazione

Monitoraggio

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate da parte di tutti coloro i quali sono tenuti alla loro osservanza.

Il RPCT, inoltre, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Ente – all'interno della sezione "Società trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" – una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del

P.T.P.C.T. e le eventuali proposte di modifica. In particolare, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e riportato nella "Scheda standard per la Predisposizione della relazione annuale" fornite annualmente dall'ANAC, il documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

Gestione dei rischi;

Misure ulteriori;

Trasparenza;

Formazione del personale;

Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti;

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*);

Codice di Comportamento;

Procedimenti disciplinari e penali;

Altre misure.

Silene Multiservizi, pertanto, nell'ambito delle azioni di monitoraggio adotta le seguenti misu

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente
Art. 1, comma 9, lett. d),	1. Compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di
	2. Pubblicazione, nel sito web, di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta	Entro il 15 dicembre di ogni anno	
	3. Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi		

della L. 190/2012	economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Entro il 30 novembre di ogni anno	rispettiva competenza
	4. Trasmissione della relazione sugli esiti del monitoraggio al RPCT		

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE

L'identificazione e la programmazione delle misure "specifiche" sono trattate nella mappatura di cui **all'Allegato n. 2** del presente documento.

Tra le misure specifiche, nel 2025 è stato effettuato un controllo "a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici per l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023 – numero 36, denominato CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Le operazioni di controllo sono state effettuate nel periodo dal 01/01/202 al 31/12/2025.

AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- ✓ L'aggiornamento annuale della Sezione Speciale tiene conto dei seguenti fattori:
- ✓ Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- ✓ Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali

dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);

- ✓ Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione della Sezione Speciale;
- ✓ Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A;

La Sezione Speciale può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i collaboratori dei servizi e degli uffici possono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività.

10. CRONOPROGRAMMA

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Entro il 31 gennaio di ogni anno	A) Adozione iniziale ed approvazione dei successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico
Entro il 31 gennaio di ogni anno	A) Pubblicazione nel sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del P.T.P.C.T.	RPCT
Contestualmente all'adozione del P.T.P.C.T.	A) Compilazione e invio all'ANAC del modulo dei dati relativi alla nomina del RPCT	RPCT
Entro 15 giorni dalla sua adozione	A) Divulgazione del P.T.P.C.T. mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore, ed analogamente in occasione della prima	RPCT

Tempistica	Attività	Soggetto competente
	assunzione in servizio B) Acquisizione della presa d'atto del Piano da parte di tutti i dipendenti	
Entro il 15 dicembre di ogni anno	A) Pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta dal RPCT che viene poi trasmessa all'Organo di indirizzo politico.	RPCT
Entro il 31 gennaio di ogni anno	A) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.	RPTCT
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.	RPCT
Nel corrente anno	A) Attuazione del programma di Formazione del personale operanti nei settori a rischio corruzione B) Attuazione del percorso formativo per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla normativa riguardante l'anticorruzione, gli appalti e i contratti pubblici	RPCT
Nel corrente anno	A) Aggiornamento del P.T.P.C.T. al verificarsi dei fattori indicati nel paragrafo 8 del presente P.T.P.C.T.	RPCT

ALLEGATI

- 1. Allegato 1** Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi di Silene Multiservizi;
- 2. Allegato 2** Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi;
- 3. Allegato 3** Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2024-2026;
- 4. Allegato 4** Elenco degli obblighi di pubblicazione – BANDI DI GARA E CONTRATTI, (Allegato al PNA 2022 n. 9);

